

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

NELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1965

Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, istitutivo del Tribunale per i minorenni, nella sua prima formulazione prevedeva la possibilità di ordinare la sospensione condizionale della pena nei confronti dei minori degli anni 18 nel caso di condanna ad « una pena restrittiva della libertà personale non superiore a 3 anni ovvero ad una pena pecuniaria non superiore alle lire 15.000 ».

Nei confronti dei maggiori degli anni 18, invece, per l'articolo 163 del Codice penale, il detto beneficio poteva essere concesso — come attualmente — nel caso di « condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore ad un anno ovvero ad una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, ad un anno ».

Dall'esame comparato dei trascritti due articoli risulta che, nel caso di condanna a pena pecuniaria non congiunta a pena detentiva, il minore aveva un trattamento meno favorevole di quello riservato al maggiore degli anni 18.

Infatti, poichè l'articolo 135 del Codice penale stabiliva che il ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive avvenisse cal-

colando 50 lire o frazione di 50 lire per un giorno di pena detentiva, le lire 15.000 di cui all'articolo 20 del citato regio decreto-legge del 1934 erano convertibili in 300 giorni e non in un anno; mentre, inversamente, l'anno di pena detentiva previsto per i maggiorenni corrispondeva a lire 18.250.

Dalla riferita situazione legislativa derivava che il condannato a pena pecuniaria superiore a lire 15.000, senza tuttavia superare le lire 18.250, poteva beneficiare della sospensione condizionale della pena se maggiore degli anni 18, ma non anche se minorenni. E ciò in contrasto con l'indirizzo di minore rigore seguito dal legislatore nei confronti dei minori.

Comunque, la non avvertita disparità di trattamento tra le due categorie di condannati risultava di non rilevante entità: si aveva il limite di lire 18.250, convertibili in un anno di pena detentiva, per i maggiori degli anni 18; e di lire 15.000, convertibili in 300 giorni, per i minorenni.

La situazione rimase praticamente immutata, in sede di rivalutazione delle pene pecuniarie, con i decreti 5 ottobre 1945, n. 679, e 21 ottobre 1947, n. 1250, in quanto l'indice di moltiplicazione per le singole pene pecuniarie venne mantenuto anche per il ragguglio tra pena pecuniaria e pena detentiva.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La rilevata disparità di trattamento tra maggiori e minori degli anni 18 si è venuta, invece, ad aggravare, in proporzioni non più tollerabili, con la legge 12 luglio 1961, n. 603, per il fatto che questa, discostandosi dai criteri adottati in precedenza, mentre ha elevato di 40 volte le pene pecuniarie originariamente previste dal Codice penale, ha moltiplicato per 100 l'indice di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, portandolo dalle originarie 50 lire (divenute 400 con i suddetti decreti del 1945 e del 1947) a lire 5.000.

Sì che attualmente la sospensione condizionale della pena è ammessa nei confronti dei minori degli anni 18 nel caso di condanna fino a lire 600.000; tuttavia, queste, se convertite, non corrispondono più a 300 giorni, come le originarie lire 15.000 dell'articolo 20 del ricordato decreto 20 luglio 1934, n. 1404, bensì soltanto a 120 giorni; mentre, d'altra parte, l'anno di pena detentiva previsto per i maggiori degli anni 18 corrisponde, in base al nuovo parametro di ragguaglio, a lire 1.825.000.

Ad ovviare a tale inconveniente è diretto il presente disegno di legge, il quale, con

l'occasione, si propone altresì di eliminare in radice la disarmonia esistente, nell'originario rapporto, tra le disposizioni del Codice penale e quelle della legge sul tribunale per i minorenni, in tema di sospensione condizionale della pena.

Pertanto, l'articolo unico di tale disegno prevede che l'articolo 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 marzo 1935, n. 835, sia modificato nel senso di ammettere la sospensione condizionale della pena nei confronti dei minori degli anni 18 « quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni ».

Con la proposta formulazione si disciplina altresì, in armonia logica e letterale con le disposizioni dell'articolo 163 del Codice penale, l'ipotesi di concorso di pena pecuniaria e pena detentiva, non prevista esplicitamente nell'attuale testo del citato articolo 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il testo dell'articolo 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

« Art. 20.

(Sospensione condizionale della pena)

La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni ».